

**Sentenza:** n. 262 del 28 novembre 2012;

**Materia:** coordinamento finanza pubblica;

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale;

**Limiti violati:** Costituzione, art. 117 terzo comma ;

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio del Consiglio dei Ministri;

**Oggetto:** artt. 9, comma 1, secondo periodo, 10, comma 1, secondo periodo, 11, comma 1, secondo periodo della Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 ;

**Esito:** illegittimità costituzionale ;

**Estensore nota:** Panfilia di Giovine.

Sono illegittimi, per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui al comma 3 dell'art.117 della Costituzione, gli artt. 9, comma 1, 10, comma 1, 11, comma 1 della legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n.1 recante "Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia".

Così ha stabilito la Corte Costituzionale, accogliendo, con la sentenza in esame, il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Secondo la Corte, l'art.9, comma 1, della Legge Regione Puglia n.1/2011, è illegittimo in quanto la disposizione regionale pur riproducendo il contenuto dell'art. 6, comma 7, del decreto legge n.78 del 2010 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica") stabilendo che il limite del 20% della spese sostenute dalla Regione per incarichi di studio e di consulenza non trova applicazione per gli incarichi che gravano su risorse del Bilancio vincolato e per gli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia", si pone in contrasto con la vigente normativa di contenimento della spesa della P.A. e lede pertanto i principi stabiliti dall'art. 117, comma 3, della Costituzione, che inquadra la materia della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente. Infatti per la Corte la norma statale, pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste, anche attraverso una diversa modulazione delle percentuali di riduzione, conseguano comunque, nel complesso un risparmio pari a quello che deriverebbe dall'applicazione di quelle percentuali. Ritiene dunque la Corte che spetta alla Regione indicare le ulteriori misure contenute nella legge Regione Puglia n. 1 del 2011 dirette ad operare tagli da altre uscite, compensativi delle minori riduzioni di spesa derivanti dall'esclusione, dal novero delle spese da contrarre, di quelle corrispondenti agli incarichi gravanti sulle risorse del bilancio vincolato e agli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia, in modo tale da assicurare il rispetto del saldo complessivo risultante dall'applicazione dell'art. 6 del decreto legge n.78 del 2010.

Sono altresì censurabili per le stesse motivazioni le disposizioni di cui l'art.10, comma 1, 11, comma 1, in quanto viene stabilito che tali disposizioni non si applicano" alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità e rappresentanze, a valere sulle risorse del bilancio vincolato" e l'art. 13, comma 1, poichè esclude dall'applicabilità del limite di spesa i contratti di lavoro di lavoro flessibili e quelli di collaborazione coordinata e continuativa.

